

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVO AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A CARATTERE STRAORDINARIO DA DECLINARE COME PREMIO ALLE IDEE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL "SOUVENIR DI PIOMBINO" PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL' IMMAGINE DELLA CITTÀ DI PIOMBINO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GC N. 303 DEL 21/11/2022 E DELLA DD N. 1282 DEL 23/11/2022

Il richiedente, come identificato nell'Allegato 1,

DICHIARA

- che al 31 dicembre 2019, per l'impresa, se già costituita, ovvero per i soggetti aventi titolo alla presentazione dell'istanza come indicato nell'oggetto, non sussisteva una delle condizioni di cui all'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese di cui all'allegato I del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che risultavano in diffi coltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:
 - a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; oppure
 - b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
 - c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell' aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

(In fondo al presente modello di dichiarazione sono riportate le normative comunitarie citate - APPENDICE NORMATIVA)

- ***(per le imprese/liberi professionisti/operatori del turismo)*** che l'importo massimo del premio ottenibile a seguito della procedura selettiva, sommato ad altri eventuali aiuti di Stato ricevuti nel corso del 2020, 2021 e del 2022, non supera la somma di 2,3 milioni di euro;
- ***(per le associazioni)*** di essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
- di esprimere il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni sui contributi erogati previsti a norma di legge e in particolare: pubblicazione sul portale Amministrazione trasparente del Comune di Piombino (ai sensi dell'articolo 26 D.Lgs.n. 33/2013 e delibera ANAC n. 1310) e, eventualmente, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA (art.61, comma 5, del DL n.34/2020);

- di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data del 31/12/2022;
- di esprimere il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni sulla procedura sul portale Amministrazione trasparente del Comune di Piombino ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- di aver accertato preliminarmente la fattibilità tecnica dell'idea progettuale, anche in termini di eventuali autorizzazioni/nullaosta propedeutici all'effettiva realizzazione della stessa;
- di impegnarsi, qualora vincitore della selezione, alla realizzazione del prototipo dell'idea progettuale presentata, che sarà oggetto di eventuale sostegno finanziario da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso risorse a valere sul Bilancio di Previsione 2023;
- di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e Data,

Firma

.....

Avvertenze:

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento.

Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, oltre ad incorrere nelle conseguenze penali di legge, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Articoli 75 e 76 DPR n. 445/2000).

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (cd. GDPR) attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. n.51 del 01/05/2018 si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque raccolti da questo Ente a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla

procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione preclude l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da: altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; legali incaricati per la tutela dell'Ente in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.10 del Regolamento Europeo n.679/2016.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Piombino.

APPENDICE NORMATIVA

Reg. (CE) 17/06/2014, n. 651/2014/UE

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE).

Pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

.....

18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della [direttiva 2013/34/UE \(47\)](#) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della [direttiva 2013/34/UE](#);

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Reg. (CE) 17/06/2014, n. 651/2014/UE

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE).

Pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

Allegato I

Definizione di PMI

Articolo 1 Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.